


U.O.C. RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO




## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal  
18 GIU.2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DETERMINAZIONE

N. 479 DEL 14 GIU.2017

U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO NON RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DELLA L. N. 53 DELL'8.3.2000 ALLA DIPENDENTE MATR. 71242.

Il 14 GIU.2017, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione:

VISTA la richiesta della dipendente matr. 71242 – assistente amministrativo – in servizio presso il 1° Consultorio Familiare di Modica, acquisita al prot. n. 4023/Pers. del 29.5.2017, relativa alla concessione di un periodo di congedo non retribuito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, a decorrere dal 1 Luglio 2017 e fino al 31 Agosto 2017;

CONSTATATO che la predetta richiesta è munita del visto del Responsabile del Servizio di appartenenza;

VISTO che il richiamato art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi motivi, relativi alla situazione personale o familiare, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni – durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa – il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria;

ACCERTATO, dagli atti d'ufficio, che la sopracitata dipendente alla data del presente provvedimento ha fruito del medesimo beneficio per il seguente periodo:

dal 1 Agosto 2016 al 31 Agosto 2016 (giusta deliberazione n. 1569 del 30.6.2016);


RILEVATO che non esistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di che trattasi;

#### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. CONCEDERE alla dipendente matr. 71242 – assistente amministrativo – in servizio presso il 1° Consultorio Familiare di Modica, un periodo di congedo non retribuito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, a decorrere dal 1 Luglio 2017 e fino al 31 Agosto 2017;
2. PRECISARE che la suindicata dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa – il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria;
3. PRECISARE inoltre che la tredicesima mensilità e le ferie saranno proporzionalmente decurtati.

Il responsabile dell'istruttoria



Visto :  
Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico  
D<sup>ssa</sup> Maria Schininà



Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
